



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

del 15 dicembre 2020

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,
ordina:

Art. 1 Divieto d'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

Art. 2 Importazione di carni di pollame

L'importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell'allegato è vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE³ che eliminano l'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Art. 3 Importazione di uova da consumo

¹ L'importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

² È autorizzata l'importazione di uova da consumo:

RS 916.443.102.1

¹ **RS 916.40**

² **RS 916.443.11**

³ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

- a. provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE⁴;
- b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 lettera c punto v della direttiva 2005/94/CE.

Art. 4 Importazione di uova da trasformazione

¹ L'importazione di uova da trasformazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

² È autorizzata l'importazione di uova da trasformazione:

- a. provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 paragrafo 2 lettera b della direttiva 2005/94/CE⁵;
- b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 lettera c punto vi della direttiva 2005/94/CE.

Art. 5 Importazione di uova da cova

¹ L'importazione di uova da cova dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

² L'importazione di uova da cova è ammessa se:

- a. sono destinate alla produzione di vaccini;
- b. l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea interessato ha autorizzato l'esportazione secondo le condizioni di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809⁶; e
- c. la partita è accompagnata da un certificato sanitario che contiene la seguente dicitura: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione».

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 16 gennaio 2020⁷ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è abrogata.

⁴ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2 lett. a.

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2010, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79.

⁷ RU 2020 153 4929

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2020⁸.

15 dicembre 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

⁸ Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 1–5)

Stati membri e zone interessati

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti

Gli Stati membri dell'Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nelle decisioni di esecuzione seguenti:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2010, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 ⁹	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito, GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2051, GU L 420 del 14.12.2020, pag. 28

Gli allegati delle decisioni di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue:

- Parte A zone di protezione
- Parte B zone di sorveglianza

2 Stati membri dell'UE colpiti

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza:

- Belgio
- Croazia
- Danimarca
- Francia
- Germania
- Paesi Bassi

⁹ Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell'UE fino al 31.12.2020. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 scade il 31.12.2020.

Regno Unito¹⁰

Polonia

Svezia

¹⁰ Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell'UE fino al 31.12.2020.

